



# **COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO**

(Provincia di Bergamo)

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 27.04.2023



## SOMMARIO

### REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione.....	1
Articolo 2 – Servizio di gestione dei rifiuti e tipologie di rifiuti conferibili al pubblico servizio.....	1
Articolo 3 - Presupposto impositivo .....	2
Articolo 4 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria.....	2
Articolo 5 - Soggetto attivo del tributo e funzionario responsabile.....	2
Articolo 6 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo.....	2
Articolo 7 - Base imponibile.....	3
Articolo 8 - Criteri per la determinazione delle tariffe e per la redazione del Piano Finanziario .....	4
Articolo 9 - Articolazione della tariffa del tributo .....	4
Articolo 10 - Tariffa per le utenze domestiche .....	5
Articolo 11 - Occupanti le utenze domestiche.....	6
Articolo 12 - Tariffa per le utenze non domestiche .....	7
Articolo 13 - Classificazione delle utenze non domestiche .....	8
Articolo 14 – Obbligazione tributaria, periodo di applicazione del tributo.....	9
Articolo 15 - Tariffa giornaliera .....	9
Articolo 16 - Tributo provinciale.....	10
Articolo 17 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	10
Articolo 18 - Esclusione dall'obbligo di conferimento.....	11
Articolo 19 – Esenzione/riduzione per le superfici di produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio .....	11
Articolo 20 - Riduzioni per avviamento al riciclo o recupero .....	14
Articolo 21 – Conferimento per avvio a recupero al di fuori del pubblico servizio.....	15
Articolo 22 – Esclusione della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che effettuano l'avvio al recupero dei rifiuti al di fuori del servizio pubblico.....	16
Articolo 23 - Riduzioni della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e per il compostaggio.....	17
Articolo 24 – Riduzioni varie .....	18
Articolo 25 – Agevolazioni no slot.....	19
Articolo 26 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni .....	19
Articolo 27 – Dichiarazione, richiesta di attivazione del servizio .....	20

Articolo 28 - Contenuti minimi della risposta alle richieste di attivazione del servizio e tempi di risposta.....	21
Articolo 29 – Modalità per la variazione o cessazione del servizio .....	21
Articolo 30 - Contenuti minimi della risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio e produzione degli effetti.....	22
Articolo 31 – Riscossione .....	22
Articolo 32 - Modalità di pagamento e periodicità della riscossione .....	23
Articolo 33 - Modalità per la rateizzazione dei pagamenti.....	24
Articolo 34 – Modalità e tempo di rettifica e rimborso degli importi non dovuti (arera)....	24
Articolo 35 – Richiesta di informazioni e rettifica degli importi addebitati.....	25
Articolo 36 - Tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e di informazioni. ....	25
Articolo 37 - Riscossione coattiva .....	26
Articolo 38 - Somme di modesto ammontare .....	26
Articolo 39 - Sanzioni .....	26
Articolo 40 - Interessi .....	27
Articolo 41 – Rimborsi .....	27
Articolo 42 - Disciplina delle attività di verifica, controllo ed accertamento.....	27
Articolo 43 - Attività di accertamento .....	28
Articolo 44 – Accertamento.....	28
Articolo 45 – Contenzioso, accertamento con adesione, istituti deflattivi del contenzioso	29
Articolo 46 - Trattamento dei dati personali.....	29
Articolo 47 - Standard di qualità del servizio .....	29
Articolo 48 - Clausola di adeguamento .....	29
Articolo 49 - Prima applicazione del regolamento .....	30
Articolo 50 - Entrata in vigore .....	30

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

### **Articolo 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52, del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti "TARI" nel Comune di Cividate al Piano, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e s.m.i, nonché dalle disposizioni regolatrici emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), in modo da assicurare la gestione del servizio secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali vigenti in quanto compatibili, le disposizioni di legge vigenti regolanti la materia nonché le disposizioni regolatrici emanate dall'ARERA aventi efficacia vincolante.

### **Articolo 2 – Servizio di gestione dei rifiuti e tipologie di rifiuti conferibili al pubblico servizio**

1. Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse svolto sull'intero territorio comunale. L'opzione di affrancamento dal servizio pubblico può essere esercitata nel rispetto della legge e con le modalità stabilite dal presente regolamento e dalla regolamentazione comunale in materia di gestione dei rifiuti urbani.
2. Sono conferibili al servizio pubblico di raccolta i "rifiuti urbani" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto del presente regolamento e in conformità al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.
3. Per quanto riguarda la definizione e classificazione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, si rinvia alle disposizioni recate dal codice dell'ambiente di cui al D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. "Testo Unico Ambientale TUA".
4. Al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio e di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e di promuovere il recupero degli stessi, ciascuna utenza può conferire i propri rifiuti urbani al servizio pubblico di raccolta secondo le modalità stabilite nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani tempo per tempo vigente.
5. I riferimenti al "gestore del servizio" o al "soggetto gestore", nell'ambito del presente regolamento, si intendono riferiti al Comune ovvero, in alternativa, al soggetto al quale in base ad apposita convenzione o contratto di servizio è affidata, in tutto o in parte, la gestione del servizio rifiuti. Il servizio di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti è esercitato direttamente dal Comune in conformità al presente regolamento.
6. Il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta deve essere effettuato nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, tempo per tempo vigente, nonché dei provvedimenti amministrativi che regolano l'utilizzo del Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti urbani adottati dagli enti o organi istituzionalmente competenti.

### **Articolo 3 - Presupposto impositivo**

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

### **Articolo 4 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si considerano in ogni caso tenuti al pagamento del tributo:
  - a. per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 27 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;
  - b. per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

### **Articolo 5 - Soggetto attivo del tributo e funzionario responsabile**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. Con delibera della Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

### **Articolo 6 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo**

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione d'uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

2. Si intendono per:
  - a. **locali**, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusa o chiudibile da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia l'uso cui è destinata, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b. **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, discoteche e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c. **aree scoperte pertinenziali o accessorie**, le aree a verde, come parchi e giardini; i cortili; i posti auto scoperti; i balconi, le terrazze, i portici e simili in quanto non chiusi o chiudibili da ogni lato e quindi non definibili "locali";
  - d. **aree scoperte operative**, le aree scoperte sulle quali si svolge una specifica attività idonea a dar luogo ad un'autonoma produzione di rifiuti rispetto a quelli originati sulla cosa "principale", o ad un apprezzabile incremento dei rifiuti prodotti su quest'ultima come ad es. i cortili o le tettoie usati come deposito merci o per lo svolgimento di una parte delle lavorazioni dell'impresa;
  - e. **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
  - f. **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui quelle destinate alle comunità di persone, alle attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e alle attività produttive in genere.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano l'esonero o la riduzione del tributo.

### Articolo 7 - Base imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.
2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4. La superficie calpestabile dei locali assoggettabile all'applicazione del tributo è calcolata escludendo i muri, i pilastri, i balconi e le terrazze. La superficie delle aree esterne assoggettabile al tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti; per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
7. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti, come risultanti dalla banca dati comunale.

### **Articolo 8 - Criteri per la determinazione delle tariffe e per la redazione del Piano Finanziario**

1. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. In caso di mancata approvazione, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
2. Il Comune nella determinazione delle tariffe adotta i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (cd. Metodo normalizzato). La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani predisposto in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), e nel rispetto degli altri atti di regolamentazione tempo per tempo vigenti, aventi efficacia vincolante, emanati dalla medesima Autorità.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani conferibili al pubblico servizio, da coprire con il gettito tariffario, sono stabiliti annualmente con il piano economico finanziario (PEF). Per la determinazione dei costi e la conseguente predisposizione del PEF si fa riferimento a quanto previsto dagli atti di regolamentazione tempo per tempo vigenti, aventi efficacia vincolante, emanati dall'ARERA.
4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, così come previsto dall'articolo 1, comma 654, della Legge n. 147/2013 e fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
6. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Consiglio Comunale può modificare le tariffe del tributo entro il termine stabilito dall'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

### **Articolo 9 - Articolazione della tariffa del tributo**

1. Per la determinazione delle tariffe il Comune adotta in via ordinaria il metodo normalizzato disciplinato dal D.P.R. n. 158/1999.
2. Le tariffe sono articolate in base a due macro classi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo

familiare e quelle non domestiche in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

3. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
4. Ai sensi del comma 658, dell'articolo 1 della Legge 147/2013 e dagli articoli 4, comma 2, e 7, comma 1, del d.P.R. 158/1999, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti in materia di conferimento a raccolta differenziata, secondo le modalità stabilite dall'articolo 23 del presente regolamento.
5. Per la determinazione delle tariffe il Comune si conforma agli atti di regolamentazione aventi efficacia vincolante approvati dall'Autorità per la Regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) tempo per tempo vigenti.

### **Articolo 10 - Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa (TF) per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del D.P.R. n. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, D.P.R. n. 158/1999 (TV) e, laddove il Comune applichi la facoltà prevista dall'art. 107bis, comma 3, per una parte aggiuntiva (TVagg) relativa alla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) e conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza.
3. Per evitare comportamenti elusivi, o comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, il Comune, in sede di approvazione della tariffa variabile aggiuntiva (TVagg) definisce un numero minimo di svuotamenti (volume minimo garantito) di rifiuto indifferenziato che ogni nucleo familiare è tenuto a corrispondere (TVagg minima).
4. I conferimenti (litri) di rifiuto indifferenziato eccedenti tale numero minimo saranno addebitati applicando la tariffa variabile euro/litro.
5. Non verrà fatto luogo a rimborso nel caso in cui i conferimenti (litri) di rifiuti indifferenziati siano inferiori al numero minimo di svuotamenti annuali.
6. I coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa, i criteri di definizione e il valore degli svuotamenti minimi garantiti, il valore della tariffa variabile euro/litro per il rifiuto indifferenziato su cui calcolare gli svuotamenti aggiuntivi sono determinati nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.
7. Per la definizione del volume minimo garantito delle utenze domestiche si utilizzerà un metodo di calcolo che tiene in debito conto le risultanze delle statistiche medie degli svuotamenti delle categorie domestiche dell'anno precedente, dei coefficienti Kb utilizzati per il quadro tariffario.
8. Per evitare comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, la tariffa minima variabile è dovuta anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti.

9. Possono altresì essere misurate le quantità di altre frazioni o flussi di rifiuto, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali. Tali conferimenti (litri o chili) saranno addebitati applicando la tariffa euro/unità di misura determinata nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.

### **Articolo 11 - Occupanti le utenze domestiche**

1. Per quanto riguarda le utenze domestiche, occupate da nuclei familiari residenti nel comune, il calcolo del numero degli occupanti fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti il nucleo familiare devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione non supera i 90 giorni nel corso dell'anno solare.
2. I soggetti residenti in una determinata unità abitativa, che risultino temporaneamente assenti perché dimoranti o domiciliati al di fuori del Comune, per un periodo superiore a 6 mesi nel corso dell'anno solare, possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti del nucleo familiare, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata, limitatamente ai seguenti casi:
  - a. soggetti dimoranti in case di cura o Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.);
  - b. soggetti che dimorano in altra località per attività di studio o di lavoro
  - c. soggetti che svolgono attività di volontariato all'estero;
  - d. soggetti dimoranti in comunità di recupero o centri socio-educativi o istituti penitenziari.
3. Ai fini della determinazione del tributo dovuto, il numero di componenti il nucleo familiare e le relative variazioni devono essere dichiarati con le modalità previste dal successivo articolo 27 fatta eccezione per le variazioni riferibili ai componenti residenti nel comune, le quali sono acquisite direttamente dall'ufficio tributi tramite l'ufficio anagrafico comunale; il numero degli occupanti delle utenze domestiche è, di norma, quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento. L'eventuale conguaglio è effettuato in occasione della successiva emissione.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) nonché per quelli a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, occupati da non residenti, si assume come numero di occupanti quello risultante dalla dichiarazione; resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il numero di occupanti emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di effettiva residenza del soggetto passivo, fatta salva la possibilità di dimostrare la presenza di un numero diverso di occupanti.
5. Qualora per i locali oggetto di tassazione non risulti altrimenti possibile determinare il numero degli occupanti è utilizzabile un numero di occupanti graduato in funzione della superficie complessiva dei locali, secondo i seguenti parametri adottabili in via presuntiva, fatta salva per il contribuente la possibilità di dimostrare la presenza di un numero diverso di occupanti.

<b>Da superficie (mq)</b>	<b>Fino a Superficie (mq)</b>	<b>Num. Occupanti</b>
0	50	1
51	70	2
71	110	3
111	150	4
151	190	5
191	oltre	6

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari conviventi, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità immobiliare.

### **Articolo 12 - Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del D.P.R. n. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del d.P.R. n. 158/1999 e, laddove il Comune applichi la facoltà prevista dall'art. 3, comma 3, per una parte aggiuntiva (TVagg) relativa alla quantità di rifiuto indifferenziato prodotto (litri) e conferito al servizio pubblico dalla singola utenza.
3. Per evitare comportamenti elusivi, o comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, il Comune, in sede di approvazione della tariffa variabile aggiuntiva (TVagg) per la gestione dei rifiuti urbani, definisce un numero di svuotamenti di rifiuto indifferenziato (volume minimo garantito espresso in litri/metro quadrato per le utenze non domestiche) calcolato in relazione alla categoria di appartenenza dell'utente e relativamente ai volumi dei contenitori messi a disposizione di ciascuna utenza (TVagg. minima).
4. I conferimenti (litri) eccedenti tale franchigia saranno addebitati applicando la tariffa variabile euro/litro. (TVecc).
5. Non verrà fatto luogo a rimborso nel caso in cui i conferimenti (litri) di rifiuto indifferenziato siano inferiori al numero minimo di svuotamenti annuali.
6. Sono esclusi dall'applicazione della misurazione e tariffazione puntuale, le categorie di utenze non domestiche relative ai banchi di mercato, alle quali viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99; tale opzione può essere utilizzata anche in altri casi eccezionali, in accordo tra Comune e Gestore, mediante previsione inserita nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.
7. I coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa, i criteri di definizione e il valore per categoria degli svuotamenti minimi garantiti, il valore della tariffa variabile euro/litro per il rifiuto indifferenziato su cui calcolare gli svuotamenti aggiuntivi sono determinati nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.
8. Per la definizione del volume minimo garantito delle utenze non domestiche si utilizzeranno le risultanze delle statistiche medie degli svuotamenti delle categorie non domestiche dell'anno precedente.
9. Per evitare comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, la tariffa minima variabile è dovuta anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti.
10. Al fine di poter gestire gli svuotamenti delle utenze aggregate (ad es.: spazi condominiali condivisi) viene creata una categoria TARI non domestica denominata "CONDOMINIO" cui non viene applicata alcuna tariffa ma vengono previsti svuotamenti minimi garantiti pari a zero. Tutti gli svuotamenti effettuati sono considerati extra e generano una richiesta economica a consuntivo, essendo questo un servizio ulteriore rispetto a quello individuale e personale delle singole utenze che fanno parte dell'utenza aggregata. Al fine di attivare tale

gestione deve essere presentata richiesta scritta da parte del rappresentante delle utenze aggregate (amministratore di condominio, gestore delle parti condominiali, ...) e valutata con il soggetto gestore del servizio.

### Articolo 13 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività qui di seguito riportate:

<b>Classificazione delle Attività per comuni &gt; 5000 abitanti</b>	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

2. La classificazione di un'utenza in una delle categorie di attività previste nella tabella sopra riportata viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio; sono tuttavia applicabili le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia/categoria d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione funzionale.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata all'una o all'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

### **Articolo 14 – Obbligazione tributaria, periodo di applicazione del tributo**

1. La tassa sui rifiuti TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si realizza il presupposto impositivo di cui all'articolo 3 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree.
3. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
4. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la cessazione. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo versato in eccedenza secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 34.
5. Le variazioni dei parametri incidenti sul calcolo del tributo intervenute nel corso dell'anno solare, in particolare nella misura delle superfici o nelle destinazioni d'uso dei locali o delle aree scoperte, che comportino un aumento dell'importo del tributo dovuto, producono effetti dal giorno di effettiva variazione. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione dell'importo del tributo dovuto. Le variazioni all'importo del tributo saranno, di regola, conteggiate a conguaglio in occasione della prima successiva emissione del documento di riscossione.

### **Articolo 15 - Tariffa giornaliera**

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
3. Salvo diversa determinazione da stabilirsi con la deliberazione di approvazione delle tariffe, la maggiorazione di cui al comma 2 è fissata, per ogni categoria di attività non domestica, in misura pari al 100 per cento.
4. In mancanza della corrispondente categoria di attività non domestica nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa.
6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste dal presente regolamento nel caso di avviamento al recupero dei rifiuti urbani o per livelli inferiori di prestazione del servizio.
7. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

#### **Articolo 16 - Tributo provinciale**

1. In base all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e alla tariffa avente natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668 della medesima legge.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
3. Il TEFA è riversato alla Provincia secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente al netto della commissione spettante al Comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse senza importi minimi e massimi.

#### **Articolo 17 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e/o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (ad eccezione dell'allacciamento al servizio idrico);
  - b. i solai e i sottotetti non collegati all'unità immobiliare da scale, fisse o retrattili, ascensori o montacarichi o di altezza inferiore al m. 1,5;
  - c. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali: spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - d. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
  - e. i locali in oggettive condizioni di non utilizzo o d'inabitabilità-inagibilità, purché di fatto non utilizzati, nonché le unità immobiliari di fatto non utilizzate, per le quali siano stati acquisiti, anche in forma tacita, titoli abilitativi per interventi edilizi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo decorrente dalla data di inizio dei lavori e fino alla data di effettiva rioccupazione o riutilizzo;
  - f. le aree impraticabili o intercluse delimitate da stabile recinzione, nonché le aree in stato di abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - g. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;

- h. gli impianti di distribuzione dei carburanti limitatamente: alle aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; alle aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; alle aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
    - i. le superfici scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e allevamento;
    - j. le superfici adibite a serre fisse o a terra. Sono soggette alla tassa le porzioni di superfici aperte al pubblico e destinate alla vendita o all'esposizione dei prodotti.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o di inabitabilità emessa dalle autorità competenti, la revoca o la sospensione degli atti abilitativi, la rinuncia agli stessi, tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali o nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Articolo 18 - Esclusione dall'obbligo di conferimento**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
2. Le circostanze di cui al comma 1 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione.

#### **Articolo 19 – Esenzione/riduzione per le superfici di produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione delle superfici dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva), rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile. Nell'ambito delle lavorazioni industriali o artigianali sono di norma soggetti al tributo i locali e aree aventi destinazioni diverse dal reparto di produzione e dai magazzini di cui al successivo comma 2.
2. La detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente collegati all'esercizio dell'attività produttiva i magazzini, o loro parti, esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo, rientranti nella categoria dei rifiuti speciali la cui lavorazione genera comunque rifiuti diversi da quelli urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'assoggettamento al tributo delle restanti aree/superfici nonché dei magazzini destinati allo stoccaggio dei prodotti finiti e dei semilavorati. Sono comunque da intendersi soggette alla tassazione le superfici destinate, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non

impiegati nel processo produttivo o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

3. A titolo esemplificativo per le utenze non domestiche non si tiene conto:
- delle parti di superfici, utilizzate nell'ambito delle lavorazioni industriali o artigianali, destinate alla produzione, ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti non rientranti nelle tipologie dei rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs. n. 152/2006 al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
  - delle parti di superfici utilizzate nell'ambito delle attività commerciali, di servizio e sanitarie, ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti non rientranti nelle tipologie dei rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs. n. 152/2006 al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
  - delle parti di superfici utilizzate nell'ambito delle attività industriali ed artigianali sulle quali sono insediati macchinari utilizzati in cicli di lavorazione completamente automatizzati;
  - delle superfici adibite all'allevamento degli animali ed all'attività agricola di cui all'art. 2135 del C.C. ivi compresi i locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra.
  - delle superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Rimangono assoggettate alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo; le superfici dove si producono i rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter), n. 2, del D.Lgs. n. 152/2006.
4. Nelle ipotesi in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, sia riscontrabile una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, o comunque di rifiuti non conferibili al pubblico servizio, e non sia obiettivamente possibile individuare distintamente le superfici da escludere dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

<b>Tipologie di attività delle utenze non domestiche</b>	<b>% di riduzione della superficie</b>
Attività commerciali (barbiere, estetista, parrucchiere, lavanderia a secco, tintorie industriali e non, laboratori fotografici o eliografici). Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico).	25
Magazzini senza alcuna vendita diretta.	10
Distributori di carburante (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione dei rifiuti).	10
Tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi, carrozzerie, elettrauto, autofficine, gommista, produzione e allestimenti	30

Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie
pubblicitari, insegne luminose).	
Fonderie, verniciature in genere, galvanotecniche, ceramiche, smalterie, marmista e lavorazioni similari (solo area coperta di lavorazione), officine metal meccaniche.	40
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione, lavorazione materie plastiche e vetroresine, cantieri navali.	30
Caseifici e cantine vinicole. Laboratori alimentari.	40
Studi medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi.	10
Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari, impianti di recupero inerti	70

5. Per le attività soggette a produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, o pericolosi, non ricomprese fra quelle indicate nell'elenco suddetto, il Comune può accordare una riduzione percentuale nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della analoga capacità potenziale di produzione di rifiuti speciali.
6. Per poter fruire della detassazione per le superfici dove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione ai sensi dell'articolo 27 del presente regolamento, nella quale sono individuate le predette superfici, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 4. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la produzione prevalente di rifiuti speciali nonché il loro smaltimento o trattamento in conformità alla normativa vigente tramite operatori abilitati. Nel caso dei magazzini dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo o prevalentemente materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo. Nella dichiarazione originaria o di variazione dovrà essere indicato di norma:
  - a. il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc...), le superfici occupate suddivise in base alla loro destinazione d'uso - mediante documentazione planimetrica in scala adeguata (1:100 o 1:200) - con indicazione della tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) e relativo codice EER (Elenco Europeo Rifiuti - EER) e con specifica individuazione di quelle parti ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali o pericolosi;
  - b. la superficie in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali;
  - c. la documentazione attestante lo smaltimento o il trattamento dei rifiuti presso imprese o soggetti autorizzati, risultante dell'ultimo MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) disponibile e dalle copie dei formulari di trasporto dei rifiuti speciali, distinti per codice EER, a dimostrazione dell'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
7. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi qualora richiesto dal Comune. La sussistenza del presupposto per fruire della detassazione in applicazione del presente articolo, potrà essere soggetto a verifica periodica da parte del Comune. In sede di accertamento per la verifica delle superfici da assoggettare al tributo è

ammessa la prova della sussistenza dei presupposti per la fruizione della detassazione da fornire con idonea documentazione quale, a titolo esemplificativo: MUD; formulari di identificazione rifiuto (FIR) per il trasporto; contratti con soggetti abilitati al trattamento dei rifiuti e relative fatture per i servizi di trattamento/smaltimento dei rifiuti; copia dei registri di carico e scarico dei rifiuti. L'omessa dichiarazione entro i termini previsti dall'articolo 27 non comporta il diritto al rimborso del tributo eventualmente versato in relazione alle superfici suscettibili di detassazione.

8. Al conferimento di rifiuti speciali al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

### **Articolo 20 - Riduzioni per avviamento al riciclo o recupero**

1. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Il riciclaggio include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 649, della legge 147/2012, le utenze non domestiche fruitrici del pubblico che dimostrino di aver avviato al riciclo i propri rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa. La riduzione si applica alla parte variabile della tariffa sulla base dei criteri specificati dal presente articolo.
3. Il coefficiente percentuale di riduzione applicabile è dato dal rapporto tra il quantitativo documentato di rifiuti urbani avviati al riciclo e la produzione complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'utenza non domestica nel corso dell'anno solare.
4. La riduzione di cui al comma precedente è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo - come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo, o altra idonea documentazione, da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo - e la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'utenza non domestica nel corso dell'anno solare.
5. Al fine del calcolo del coefficiente di riduzione, se l'interessato non è in grado di dimostrare la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'unità locale, questa può essere determinata moltiplicando la superficie dell'unità locale assoggettata al tributo per il coefficiente di produzione annuo ( $K_d = \text{Coefficiente di produzione Kg/mq anno}$ ) utilizzato per l'attribuzione (alla rispettiva tipologia di attività) della quota variabile della tariffa, indicato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe.
6. Il coefficiente di riduzione della quota variabile di cui sopra non può essere superiore al 50%.
7. La percentuale di riduzione applicabile non può comunque superare il costo complessivo del servizio non fruito determinabile in relazione alla tipologia di rifiuto avviato al riciclo in base ai costi percentuali ad esso riferibili e risultanti dal piano finanziario per l'anno di riferimento. In ogni caso non potranno essere considerate operazioni a credito dell'utente.
8. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta a consuntivo, previa richiesta dell'utente da presentarsi annualmente al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello cui il tributo si riferisce. Alla richiesta deve essere allegata apposita dichiarazione attestante le quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente suddivise per codice CER (o EER); a tal fine il Comune rende disponibile il modello di dichiarazione. La richiesta, unitamente alla documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente, deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento

telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

La dichiarazione può essere resa anche nella forma sostitutiva di atto di notorietà ai sensi art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 s.m.i. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione il Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, comunica l'esito della verifica all'utente.

9. Ai fini delle verifiche il Comune potrà richiedere la seguente documentazione:
  - a. autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo e le modalità di recupero;
  - b. copia di tutti i formulari di identificazione rifiuto (FIR) per il trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario abilitato al trattamento e riciclo, unitamente al prospetto riepilogativo delle quantità suddivise per codice codice EER;
  - c. copia del "Registro carico e scarico" ex art. 190 D.Lgs. n.152/2006 (per i soggetti obbligati);
  - d. copia delle fatture con indicazione del tipo di rifiuto trattato, della quantità e del periodo di riferimento;
  - e. copia dei contratti stipulati con ditte specializzate abilitate al trattamento dei rifiuti.

In caso di mancata produzione della documentazione richiesta entro i termini fissati dal Comune la riduzione non potrà essere applicata.

10. La riduzione opera di regola mediante compensazione o conguaglio all'atto dell'emissione del documento di riscossione (o avviso di pagamento) per l'anno successivo.

### **Articolo 21 – Conferimento per avvio a recupero al di fuori del pubblico servizio**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico di raccolta tutti i propri rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, del D.Lgs. n.152/2006, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Per consentire la corretta programmazione del servizio pubblico di raccolta, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui comma 1 di conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune – Ufficio Tributi - a mezzo PEC, utilizzando il modello predisposto

dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. La comunicazione deve essere redatta secondo il modello predisposto dal Comune e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività. In ogni caso nella comunicazione devono essere indicati:
  - a. l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
  - b. il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
  - c. i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
  - d. la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
  - e. l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, e il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto per il conferimento o trattamento dei rifiuti.
4. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini dell'applicazione della TARI.
5. La mancata presentazione della comunicazione entro il termine del 30 giugno è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
6. Il Comune, ricevuta la comunicazione ne darà notizia al soggetto gestore del servizio rifiuti ai fini della cessazione della prestazione del servizio pubblico di raccolta nei confronti dell'utenza non domestica interessata.
7. La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza del quinquennio. La richiesta a firma del legale rappresentante o titolare dell'attività svolta dall'utenza non domestica, deve essere presentata al Comune entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di rientro. Nella richiesta devono essere riportate tutte le indicazioni previste per la dichiarazione di cui all'articolo 27 del presente regolamento.

### **Articolo 22 – Esclusione della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che effettuano l'avvio al recupero dei rifiuti al di fuori del servizio pubblico.**

1. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tariffa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa della tariffa.
2. L'esclusione dell'applicazione della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 3.
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve dichiarare al Comune, a rendicontazione, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero o riciclo nell'anno solare precedente, corredata dalla documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo. Per la dichiarazione potrà essere utilizzato il

modello appositamente predisposto dal Comune. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il termine di cui al primo periodo il contribuente, previa diffida con assegnazione di un termine non inferiore a 20 giorni, decade dal beneficio della detassazione e il Comune, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della diffida, procede al recupero della TARI corrispondente alla indebita detassazione. La dichiarazione unitamente alla documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

La dichiarazione può essere resa anche nella forma sostitutiva di atto di notorietà ai sensi art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 s.m.i. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione il Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, comunica l'esito della verifica all'utente.

4. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle dichiarazioni/rendicontazioni presentate. In caso di dichiarazioni non veritiere, salvo più gravi violazioni, il Comune procede al recupero della TARI indebitamente esclusa dalla tassazione, con l'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista per le dichiarazioni infedeli. Per le attività di verifica si applica il comma 9 dell'articolo 20, in quanto compatibile.
5. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani al servizio pubblico, in forza dell'esercizio dell'opzione di conferimento al di fuori del pubblico servizio ritualmente e validamente esercitata, l'utenza non domestica deve comunque corrispondere al Comune la quota fissa annuale della tariffa TARI e provvedere al versamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale andrà versato, nei modi e termini stabiliti dal Comune, contestualmente al versamento della TARI.

### **Articolo 23 - Riduzioni della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e per il compostaggio**

1. Le riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche sono attuate mediante una riduzione del 30 per cento della quota variabile della tariffa del tributo attribuibile alle singole utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti di rifiuti organici compostabili mediante compostaggio domestico ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

2. Per le utenze domestiche che abbiano avviato il sistema di compostaggio dei propri scarti di rifiuti organici l'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione di un'apposita dichiarazione, attestante l'avvenuta attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, corredata dalla documentazione comprovante l'acquisto e l'avvenuto posizionamento dell'apposito contenitore o attrezzatura. Con la presentazione della dichiarazione il contribuente deve autorizzare il Comune, ovvero il soggetto gestore, a provvedere a verifiche, anche periodiche, finalizzate ad accertare la reale pratica del compostaggio.

#### **Articolo 24 – Riduzioni varie**

1. La zona del territorio comunale interessata dal servizio di gestione dei rifiuti urbani coincide con l'intero territorio comunale.
2. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 % (per cento) della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. Il tributo è dovuto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, in misura pari al 40 per cento per le utenze per le quali non risulti possibile effettuare il servizio pubblico di raccolta a condizione che la loro distanza, misurata dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, dal più vicino punto di conferimento risulti compresa tra 150 metri e 250 metri, ed in misura pari al 30 per cento per le utenze poste ad una distanza superiore. In ogni caso l'oggettiva impossibilità ad effettuare il servizio pubblico di raccolta deve essere attestata dal soggetto affidatario del servizio di raccolta.
4. Alla tariffa, sia nella quota fissa che nella quota variabile, si applicano le seguenti riduzioni:
  - a. riduzione del 30 per cento, per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
  - b. riduzione del 30 per cento, per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - c. riduzione del 30 per cento, per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, non superiore a 183 giorni nell'anno solare quali risultanti dalla dichiarazione o dal titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ivi esercitata;
  - d. riduzione del 15 per cento, per i fabbricati rurali ad uso abitativo.
5. Sono esenti dall'applicazione della tariffa le abitazioni, con le relative pertinenze, di proprietà di anziani o disabili ricoverati permanentemente presso case di riposo o strutture sanitarie, purché le abitazioni non siano locate o occupate anche in modo saltuario.
6. Alla quota variabile della tariffa, si applicano altresì le seguenti riduzioni:
  - a. 50 per cento per il nucleo familiare composto da un unico componente che abbia compiuto i 75 anni al 31/12 dell'anno antecedente a quello di imposta e avente indicatore ISEE pari o inferiore a € 10.000,00;
  - b. 50 per cento per i nuclei familiari monoparentali, aventi indicatore ISEE pari o inferiore a € 10.000,00, composti da un genitore e figli minori. I nuclei famigliari così definiti possono beneficiare della riduzione fino a tutto l'anno di imposizione nel quale il figlio maggiore compie i 18 anni.

7. Le riduzioni di cui al comma 6 verranno concesse a coloro che risultano in regola con il pagamento della Tassa Rifiuti relativa agli anni precedenti. Per usufruire di tale agevolazione il contribuente dovrà presentare dichiarazione entro il 31 marzo dell'anno di imposizione, su modulistica predisposta dal Comune.
8. La copertura della spesa derivante dalla concessione delle riduzioni di cui sopra è posta a carico del piano finanziario TA.RI.
9. Le riduzioni previste dal presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni per la loro fruizione se dichiarate e documentate nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Le stesse riduzioni cessano di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

### **Articolo 25 – Agevolazioni no slot**

1. Ai soggetti che esercitano, a titolo principale, attività di bar, rientranti nella categoria TA.RI. non domestica “24-Bar, Caffè, Pasticceria” che dichiarano, mediante modulo predisposto e messo a disposizione dall'Ufficio Tributi e da depositare al Comune, anche a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata, di non avere installato, di non installare o di aver disinstallato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione pari al 50,00% sulla parte variabile della tariffa del tributo, con la finalità incentivare gli operatori economici del settore che, per il benessere dei cittadini e quindi per la società, rinunciano a parte dei loro guadagni non installando, nei propri esercizi, apparecchi con vincita in denaro.
2. Ogni anno gli esercenti dovranno sottoscrivere un impegno a non installare tali apparecchiature e depositarlo in Comune entro il 31 gennaio. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione, il beneficiario è tenuto a comunicare tale variazione: gli effetti della cessazione del beneficio decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione.
3. Gli esercizi, per poter usufruire di tale riduzione dovranno essere in regola con il pagamento della Tassa Rifiuti riferita agli anni precedenti.
4. Gli esercizi, per poter usufruire della riduzione, dovranno esporre il logo “NO SLOT” della Regione Lombardia. Qualora il Comune riscontri la non veridicità di quanto dichiarato, sarà richiesto al contribuente il pagamento della tariffa Tari senza riduzione per l'anno di imposta in corso. L'Ufficio Tributi provvede al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni e interessi secondo quanto disposto dalle leggi in materia.
5. Il Comune potrà effettuare controlli durante l'anno al fine di verificare il rispetto dell'impegno sottoscritto.
6. La copertura della spesa derivante dalla concessione delle riduzioni di cui sopra è posta a carico del piano finanziario TA.RI.

### **Articolo 26 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

### **Articolo 27 – Dichiarazione, richiesta di attivazione del servizio**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso, dei locali o delle aree soggette al tributo. L'obbligo dichiarativo è assolto mediante richiesta di attivazione del servizio. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la richiesta di attivazione del servizio può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La richiesta di attivazione del servizio, redatta su specifico modello messo a disposizione dal Comune (gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti), ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
3. La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall'utente al Comune - gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti - entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante lo sportello fisico e online (qualora disponibile) compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici ovvero compilabile online (qualora tale modalità si disponibile).
4. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
  - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;
  - b) identificativi dell'utente, tra i quali:
    - per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
    - per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA.
  - c) il recapito postale dell'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
  - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:
    - per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
    - per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza
  - e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
5. Al fine di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo deve essere accompagnato da una nota informativa nella quale vengono riportate le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio.
6. Le informazioni di cui al precedente comma 5 possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore/Comune, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la richiesta di attivazione del servizio nel termine previsto, e danno contestuale notizia al servizio tributi dei provvedimenti o atti adottati.

8. Ai fini dell'applicazione della TARI, restano ferme e si considerano imponibili le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti come risultanti dalla banca dati comunale.
9. La richiesta di attivazione del servizio ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso di modifiche che incidano sulla determinazione del tributo, la dichiarazione di variazione va presentata con le modalità di cui all'articolo 29 del presente regolamento.
10. Per le variazioni dei componenti del nucleo familiare delle utenze domestiche si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

### **Articolo 28 - Contenuti minimi della risposta alle richieste di attivazione del servizio e tempi di risposta**

1. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
  - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
  - b) il codice utente e il codice utenza;
  - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, l'attivazione del servizio.
2. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.
3. Il tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente da parte del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e la data di invio della risposta scritta che deve essere conforme a quanto prescritto dal comma 1.

### **Articolo 29 – Modalità per la variazione o cessazione del servizio**

1. Le dichiarazioni o richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online (qualora disponibile) compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici ovvero compilabile online (qualora disponibile).
2. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
  - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
  - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
  - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
  - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
  - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);

- f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
3. Nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi, o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione/riciesta di variazione o di cessazione del servizio entro il termine di cui al comma 1.

### **Articolo 30 - Contenuti minimi della risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio e produzione degli effetti**

1. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
  - a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
  - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
  - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, la variazione o cessazione del servizio.
2. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 29, comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
3. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 29, comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
4. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 3, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
5. Il tempo di risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente da parte del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e la data di invio della risposta scritta che deve essere conforme a quanto prescritto dal comma 1.

### **Articolo 31 – Riscossione**

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni, unitamente al tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/92, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano:
  - a) l'importo dovuto distintamente suddiviso tra TARI e tributo provinciale di cui all'art.19 del D.lgs. n. 504/92;
  - b) l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la categoria d'uso dichiarata o accertata;
  - c) le tariffe applicate;
  - d) l'importo di ogni singola rata e le scadenze per il versamento;
  - e) tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. L'importo annuo del tributo complessivamente dovuto è di norma riscosso in 2 rate di pagamento a scadenza semestrale, ferma restando la facoltà dell'utente di pagare in un'unica soluzione.
3. Con la delibera di approvazione delle tariffe vengono stabilite le scadenze per il pagamento con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 o con bollettino per versamento mediante piattaforma di PagoPA, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con la delibera di approvazione delle tariffe sono stabilite le modalità di versamento del tributo ed inoltre possono essere stabilite ulteriori modalità di pagamento tra quelle ammesse dalla normativa statale vigente per la riscossione della TARI.
5. In caso di mancato o parziale versamento alle prescritte scadenze dell'importo indicato nel documento di riscossione, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente l'indicazione delle somme da versare in unica soluzione con l'avvertenza che in caso di mancato, tardivo o insufficiente versamento dell'importo dovuto entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica del sollecito di pagamento, si procederà all'adozione degli atti consequenziali finalizzati alla riscossione coattiva delle somme dovute non versate, con aggravio degli eventuali oneri di riscossione e delle spese di notifica ed esecutive, nonché degli interessi di mora, calcolati con le modalità indicate dal comma 803, e dal comma 802 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, con l'applicazione della sanzione per omesso versamento di cui all'articolo 32, oltre agli interessi; a tal fine al contribuente è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, a pena di decadenza, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento ai sensi dell'articolo 44.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Fino all'approvazione delle tariffe per l'anno di riferimento è facoltà del Comune provvedere alla liquidazione e alla riscossione di acconti sulla base delle tariffe deliberate per l'anno precedente, salvo conguaglio su quanto già versato a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.

### **Articolo 32 - Modalità di pagamento e periodicità della riscossione**

1. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.
2. Il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.
3. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.
4. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.
5. Qualora il gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.
6. Il soggetto gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto ad inviare almeno una volta all'anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti

prescritti agli Articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR (Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'Allegato A alla deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF), fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l'Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre.

7. In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione.
8. Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il gestore dovrà allegare i relativi bollettini al documento di riscossione.
9. Qualora il numero di rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di quanto previsto ai precedenti commi 6 e 7 il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire che le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate siano fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento.

### **Articolo 33 - Modalità per la rateizzazione dei pagamenti**

1. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui all'articolo 31:
  - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
  - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente. I criteri per poter beneficiare della ulteriore rateizzazione sono stabiliti con la deliberazione di approvazione delle tariffe di cui all'articolo 8 del presente regolamento e/o dal vigente regolamento comunale generale delle entrate.
  - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
5. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
  - a. degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
  - b. degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

### **Articolo 34 – Modalità e tempo di rettifica e rimborso degli importi non dovuti**

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica del documento di riscossione evidenzino un credito a favore dell'utente, il Comune in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:

- a. detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
  - b. rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di cui all'Articolo 53.1 del TQRIF (deliberazione ARERA 8 gennaio 2022 n. 15/2022/r/rif avente per oggetto la "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e relativo allegato A "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)".
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b), resta salva la facoltà dell'Ente di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
  3. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione ai sensi dell'articolo 33 del presente regolamento e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.
  4. È facoltà del contribuente chiedere che la somma a credito, sia portata in detrazione nel primo documento di riscossione utile anche se la scadenza è superiore a 120 giorni dalla richiesta scritta della rettifica.

#### **Articolo 35 – Richiesta di informazioni e rettifica degli importi addebitati**

1. Il modulo per la richiesta scritta di informazioni e per la rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online (qualora tale modalità sia disponibile), deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
  - a. il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;
  - b. i dati identificativi dell'utente:
    - il nome, il cognome e il codice fiscale e/o ragione sociale e partita iva;
    - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
    - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
    - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
    - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
2. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune la richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 1, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
3. Gli operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione delle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.

#### **Articolo 36 - Tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e di informazioni.**

1. Il tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, pari a sessanta (60) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Comune (gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti) della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente e la data di invio all'utente della risposta motivata scritta.

2. Il gestore di cui al comma 1 è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta motivata alle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, utilizzando una terminologia di uso comune, nonché ad indicare nella stessa i seguenti elementi minimi:
  - a. il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
  - b. il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
3. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato l'esito della verifica e in particolare:
  - a. la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
  - b. il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
  - c. l'elenco della eventuale documentazione allegata.
4. Qualora l'utente indichi nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.
5. Il tempo di risposta motivata alle richieste scritte di informazioni, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di informazioni da parte dell'utente e la data di invio allo stesso da parte del gestore della risposta motivata scritta.

### **Articolo 37 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973, o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910, e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019 e s.m.i..

### **Articolo 38 - Somme di modesto ammontare**

1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi al tributo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da violazioni ripetute degli obblighi di versamento del tributo medesimo.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

### **Articolo 39 - Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2, dell'articolo 44 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

### **Articolo 40 - Interessi**

1. La misura annua degli interessi sulle somme dovute al Comune è determinata in misura pari al tasso di interesse legale. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza:
  - a. dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili nel caso in cui il Comune è il soggetto creditore;
  - b. dalla data dell'eseguito versamento, nel caso in cui è il Comune che deve corrisponderli al contribuente.

### **Articolo 41 – Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Fatto salvo quanto espressamente previsto dall'articolo 34 in ogni altro caso il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi ai sensi dell'articolo 40.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 38, comma 2, del presente regolamento.

### **Articolo 42 - Disciplina delle attività di verifica, controllo ed accertamento**

1. Il Comune per lo svolgimento delle attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui agli articoli 27 e 29 del presente regolamento e delle attività di controllo per la corretta applicazione del tributo può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati al Comune per altre finalità.
2. Ai fini dell'attività di accertamento tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere periodicamente all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copie od elenchi:
  - a. delle concessioni rilasciate per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - b. dei provvedimenti rilasciati in materia di abitabilità/agibilità;
  - c. dei titoli abilitativi per l'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- d. di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

#### **Articolo 43 - Attività di accertamento**

1. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice civile.

#### **Articolo 44 – Accertamento**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
3. L'avviso di accertamento è emesso a norma dei commi 161 e 162 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e nel rispetto dell'articolo 1, commi 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento è effettuato con le modalità previste dal presente regolamento per il versamento della TARI.

#### **Articolo 45 – Contenzioso, accertamento con adesione, istituti deflattivi del contenzioso**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 50, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale delle entrate (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 1° giugno 2012) sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti da specifiche norme applicabili alla TARI.

#### **Articolo 46 - Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto dell'art. 13, del Regolamento europeo n. 679/2016, e s.m.i. denominato "Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali" (GDPR).

#### **Articolo 47 - Standard di qualità del servizio**

1. Con l'attuazione da parte del Comune degli adempimenti previsti dalla deliberazione ARERA 8 gennaio 2022 n. 15/2022/r/rif avente per oggetto la "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e relativo allegato A "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)", troverà applicazione la speciale disciplina ivi prevista, in particolare per quanto riguarda:
  - a. le prestazioni legate all'iscrizione, alla variazione o alla cessazione delle utenze a ruolo;
  - b. le procedure riguardanti i reclami (riferite all'entrata);
  - c. le richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi bollettati e non dovuti;
  - d. la gestione degli sportelli fisici e dei portali online (punti di contatto con l'utente);
  - e. le modalità e la periodicità dei pagamenti;
  - f. le modalità di rateizzazione.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano nei confronti degli utenti i contenuti specifici previsti dalla Carta di Qualità del Servizio Integrato di gestione dei rifiuti urbani adottata dal Comune in attuazione della deliberazione ARERA 8 gennaio 2022 n. 15/2022/r/rif

#### **Articolo 48 - Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Al tributo disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni recate dal vigente regolamento generale delle entrate in quanto compatibili e non in contrasto con la normativa statale in materia di TARI.

#### **Articolo 49 - Prima applicazione del regolamento**

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo dovuto.
2. In assenza di dichiarazioni, in sede di prima applicazione del regolamento il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche è determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del regolamento. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti nel Comune il numero dei componenti il nucleo familiare è determinato secondo il criterio dettato dal comma 5 dell'articolo 11 del presente regolamento.
3. In assenza di dichiarazioni, in sede di prima applicazione del regolamento le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla C.C.I.A.A, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

#### **Articolo 50 - Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2023, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. Restano fatte salve altre diverse decorrenze indicate nel presente regolamento.

\*\*\*